

Allegato "A" al n. 19869/5692 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONI - OGGETTO - SEDE -
DOMICILIO DEI SOCI - DURATA - RECESSO

Art. 1

(Denominazione sociale)

1. È costituita la società per azioni denominata

**"IED Istituto Europeo di Design Società per Azioni - Società
Benefit"**

o, in forma abbreviata, **"IED S.B.p.A."** (la "Società").

Art. 2

(Finalità e oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto l'attività di formazione, ricerca, innovazione e produzione nei settori del design, della moda, delle arti visive, della comunicazione, del restauro e dell'arte in generale, del management e di tutti i settori caratterizzati da una "cultura del progetto", attraverso metodi che permettano di acquisire - tramite lo studio e l'esperienza del progetto - conoscenze e competenze finalizzate alla ricerca e alla produzione negli ambiti di riferimento; studenti, docenti-professionisti e imprese costituiscono l'ecosistema della Società che si impegna a costruire di volta in volta relazioni virtuose, su scala nazionale e internazionale, per perseguire l'oggetto sociale.

2. La Società assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione Italiana e fornisce una formazione universitaria, culturale e professionale completa, adeguandosi alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico, di qualità, equa e inclusiva, operando in assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

3. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, la Società potrà, direttamente o indirettamente, attraverso la gestione e l'amministrazione di Accademie e Enti di formazione superiore in Italia e all'estero e più in generale tramite società controllate e partecipate, svolgere le seguenti attività:

- l'organizzazione, l'erogazione e la diffusione di corsi di aggiornamento, istruzione e formazione professionale di vario livello (ad esempio, Post Diploma, Master e Corsi di Formazione Continua) nei settori del design, della moda, delle arti visive, della comunicazione, del restauro e dell'arte in generale, del management e più in generale di tutti i settori di cui al comma 1;

- l'istituzione, anche in collaborazione con altre società o enti, di centri di ricerca e di eccellenza e laboratori di indagine, per promuovere e svolgere attività di ricerca, sia su commessa, sia di base (pura o applicata), in tutti i settori di cui al comma 1;

- l'organizzazione di convegni, studi e dibattiti presso le



proprie sedi o presso istituzioni o enti terzi;

- l'organizzazione di attività di informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, inclusa l'organizzazione di stage e tirocini tecnico-pratici presso le proprie sedi o presso istituzioni o enti terzi pubblici e privati, tramite la stipulazione di contratti e convenzioni;

- l'organizzazione di iniziative a favore del diritto allo studio e della promozione del talento, inclusa l'istituzione di borse di studio;

- l'organizzazione e la diffusione di attività ricreative e culturali;

- la realizzazione di pubblicazioni editoriali, stampati, articoli didattici e produzione audio visiva e su internet, esclusa comunque la stampa di quotidiani; la fornitura di progetti di ricerca e di servizi integrativi da svolgere presso le proprie imprese o presso terzi; la vendita agli studenti ed ai visitatori di libri, altre pubblicazioni ed ogni altro prodotto o servizio inerente alle attività dell'Istituto;

- la fornitura di progetti e servizi reali alle imprese pubbliche e private o utenti singoli, nei settori della comunicazione integrata, nel design, nelle relazioni pubbliche, nel marketing e nella ricerca applicata, nonché la realizzazione di attività editoriali con relativa distribuzione e vendita, con esclusione comunque della pubblicazione di quotidiani;

- la concessione di finanziamenti a terzi, ivi incluse le società nei confronti delle quali l'Istituto opera come fornitrice di servizi commerciali.

Essa inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di realizzare l'oggetto principale, potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;

- compiere operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, non nei confronti del pubblico;

- assumere, non ai fini del collocamento ma solo di stabile investimento, nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, con espressa esclusione delle attività definite dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);

- detenere partecipazioni (strumentali all'attività della società) in società italiane ed estere;

- stipulare contratti di appalto di servizi alle imprese e sublocazione di immobili condotti in locazione o in leasing;

- effettuare ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria alle precedenti anche mediante l'organizzazione e la gestione di una o più reti di distribuzione in Italia e all'estero.

4. In ogni caso la Società non potrà esercitare attività rimesse all'esercizio di professioni tutelate o che siano comunque riservate a soggetti non costituibili in società per azioni.

5. Sono tassativamente escluse:

- l'erogazione del credito al consumo;
- l'attività di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1983 n. 39.

6. In qualità di Società Benefit, la società intende perseguire finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, lavoratori, fornitori e altri portatori di interessi. Le finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, direttamente o indirettamente, sono di seguito descritte:

- (i) la promozione del talento e della meritocrazia, nonché l'agevolazione dell'accesso a opportunità formative e lavorative da parte delle fasce della popolazione più svantaggiate;
- (ii) la promozione e diffusione di un modello formativo che costruisca valore sul confronto, lo scambio e la relazione tra le imprese - su scala territoriale e internazionale -, le comunità professionali e i giovani che ne rappresentano il futuro;
- (iii) la diffusione della conoscenza della cultura del progetto in Italia e nel mondo, evidenziandone il portato etico ed economico nel costruire traiettorie di sviluppo; ideare, favorire, produrre progetti che siano strumenti di sostenibilità, di responsabilità collettiva e individuale e di inclusione sociale.

Art. 3

(Sede legale)

1. La Società ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e, con decisione dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4


(Domicilio dei soci)

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci, si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Art. 5

(Durata)

1. La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099



(duemilanovantanove) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'assemblea dei soci.

Art. 6

(Diritto di recesso)

1. Ai soci spetta il diritto di recesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. In particolare, non spetta il diritto di recesso in caso di proroga della Società né di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

CAPITALE - AZIONI - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 7

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale ammonta ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) diviso in 3.000.000 (tremilioni) di azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di delibera dell'assemblea straordinaria. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle delibere di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile. In tale caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile e l'assemblea determinerà i criteri a cui gli amministratori dovranno attenersi.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo dovrà risultare da atto redatto da notaio.

3. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

4. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

5. L'organo amministrativo delibera la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile.

Art. 8

(Strumenti finanziari partecipativi)

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistano

in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

3. In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, si applica, in quanto compatibile, l'art. 2344 del codice civile, ma la diffida avviene mediante lettera raccomandata a.r.

Art. 9

(Finanziamenti dei soci)

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 10

(Limiti al trasferimento delle azioni)


1. Ai fini del presente articolo s'intendono per:

- "diritti" le azioni della Società con diritto di voto anche limitato, le obbligazioni convertibili in dette azioni, i diritti di opzione su dette azioni, tutti gli altri strumenti finanziari che diano il diritto di sottoscrivere o di acquistare dette azioni, gli strumenti finanziari comunque forniti di diritto di voto, anche in assemblea speciale, al di fuori delle materie previste dall'art. 2376 del codice civile, nonché i diritti di acquisto o di sottoscrizione di dette azioni e i diritti su tali azioni o strumenti finanziari;

- "trasferimenti" tutti gli atti, aventi ad oggetto diritti, con i quali ne venga trasferita, anche a titolo gratuito o per transazione, la proprietà o altro diritto reale, o con i quali vengano costituiti diritti reali di godimento o di garanzia, ivi compresi, tra l'altro, i contratti di permuta, di donazione, di riporto, i trasferimenti fiduciari o le costituzioni di trust, le costituzioni di pegno, i conferimenti in società, le fusioni, le scissioni, le assegnazioni in sede di liquidazione, o di creazione di patrimoni destinati, le cessioni di azienda o di universalità di beni e qualsiasi altro negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento dei diritti a terzi.

2. Potranno ottenere l'iscrizione nel libro dei soci solamente i titolari di diritti oggetto di trasferimento in conformità alle disposizioni seguenti.

3. Chi intenda trasferire, in tutto o in parte, diritti deve offrirli in prelazione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. e contestuale tele-



gramma, o fax o e-mail, e precisando, nella lettera, il numero e il tipo di diritti che intende trasferire, il tipo di negozio di trasferimento, l'identità del soggetto al quale intende trasferire i diritti nonché tutte le modalità e condizioni del trasferimento, ivi compreso il prezzo, ove esistente, o il valore per il caso in cui non sia determinato un corrispettivo o lo stesso sia infungibile. La lettera raccomandata a.r. è inviata anche all'organo amministrativo della Società, anche ai fini dell'eventuale gradimento ai sensi dei commi 11 e seguenti.

4. Entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento della comunicazione, i soci possono far pervenire all'offerente, mediante lettera raccomandata a.r. e contestuale telegramma o fax o e-mail, comunicazione che intendono avvalersi del diritto di prelazione, al fine di acquistare i diritti specificati nella proposta. La comunicazione, da inviarsi anche per lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo della Società, deve indicare in ogni caso se il socio intende acquistare tutti i diritti offerti in prelazione ovvero soltanto una parte di essi. Il mancato invio della comunicazione entro il termine indicato equivale a rinuncia al diritto di prelazione.

5. Il diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano inviato la comunicazione prevista dal comma 4 sarà esercitato al prezzo offerto dal soggetto intenzionato ad acquistare.

6. Qualora più di un socio eserciti la prelazione, i diritti saranno ripartiti tra i soci accettanti in ragione del rapporto tra il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi e il numero totale delle azioni possedute dai soci accettanti, restando ciascuno vincolato all'acquisto del minor numero di azioni risultante dal riparto.

7. Se entro il termine previsto dal comma 4 nessuno dei soci abbia dichiarato di volersi avvalere della prelazione nei modi ivi previsti ovvero se le dichiarazioni abbiano riguardato solo una parte dei diritti offerti in prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire i propri diritti, purché alle condizioni, anche di prezzo, e a favore del soggetto indicato nella comunicazione agli altri soci, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4. Decorso il termine indicato senza che il trasferimento sia stato annotato nel libro soci, il socio dovrà nuovamente seguire la procedura prevista dai commi precedenti.

8. Il trasferimento dei diritti a favore dei soci che abbiano esercitato la prelazione dovrà avvenire, contro contestuale pagamento del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio della prelazione.

9. La procedura per l'esercizio del diritto di prelazione non dovrà essere esperita:

a) nei confronti dei soci che abbiano, anche preventivamente, espresso con dichiarazione scritta, inviata agli altri soci, la rinuncia alla prelazione, ferma in questo caso la necessità

di esperire la procedura nei confronti degli altri soci;

b) quando tutti i soci abbiano dichiarato di rinunciare a tale diritto, con dichiarazione scritta nella quale sia specificato a favore di quale o quali dei soci la rinuncia abbia effetto, per i trasferimenti che abbiano luogo entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della prima dichiarazione di rinuncia;

c) in caso di trasferimenti mortis causa;

d) in caso di acquisto o cessione di azioni, da parte della Società o di società sue controllate;

e) in caso di accettazione da parte di uno o più soci di un'offerta di acquisto, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) l'offerta sia rivolta a tutti gli azionisti a parità di condizioni e preveda il riparto pro quota in caso di accettazioni per un numero di azioni superiore a quello richiesto dall'offerente;

2) l'assemblea ordinaria della Società abbia approvato l'offerta a maggioranza assoluta del capitale sociale.


10. Tutte le comunicazioni previste nei commi precedenti, in alternativa alle modalità ivi indicate, possono essere date anche a mezzo di notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna rigetta a mani della persona interessata o di suo legale rappresentante, purché questa rilasci copia della comunicazione recante, in calce, la dichiarazione di ricevuta indicante il giorno della consegna. I soci inviano le comunicazioni previste dalla presente convenzione, secondo buona fede, con la massima tempestività possibile. Il decorso dei termini previsti dalla presente convenzione è sospeso di diritto dal 1° agosto al 21 agosto di ciascun anno. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito al termine di detto periodo.

11. Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione di cui al comma 4 del presente articolo, il trasferimento dei diritti deve essere autorizzato dall'organo amministrativo, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, e, nel caso di cui al comma 15, dal socio Fondazione Francesco Morelli.

12. L'autorizzazione o il suo diniego dovranno essere resi per iscritto da parte dell'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 e, nel caso di cui al comma 15, anche da parte della Fondazione Francesco Morelli entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al presente comma.

13. Il diniego dell'organo amministrativo potrà essere motivato esclusivamente da una delle seguenti circostanze:

a) il cessionario si trovi attualmente o potenzialmente, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società;



b) vi siano concreti e comprovati elementi di natura economica o commerciale che facciano fondatamente ritenere l'ingresso del cessionario potenzialmente pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale e del beneficio comune o comunque confliggente con l'interesse della Società;

14. Nei casi di cui al precedente comma 13, l'organo amministrativo, a pena d'inefficacia dello stesso diniego, nel termine previsto dal comma 12, dovrà comunicare al socio interessato il motivo del diniego e indicare uno o più compratori, in luogo di quello non gradito, ai quali il socio potrà cedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutto o in parte, le proprie azioni, al minore tra il prezzo concordato con il cessionario e il valore nominale delle azioni oggetto di cessione.

15. Nel caso in cui l'organo amministrativo comunicasse la propria autorizzazione al trasferimento, la Fondazione Francesco Morelli potrà esprimere il proprio diniego non motivato o motivato da ragioni diverse da quelle indicate al comma 13, con comunicazione da effettuarsi nel termine di cui al comma 12. Resta esclusa la possibilità per la Fondazione Francesco Morelli di negare l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, quando si tratti di trasferimenti:

a) effettuati a favore di soci;

b) effettuati a favore della Società o di sue controllate.

In caso di diniego espresso dalla Fondazione Francesco Morelli, il socio alienante potrà, con lettera raccomandata a.r. da inviare all'organo amministrativo, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego, ai sensi dell'articolo 2355 *bis*, comma 2, del codice civile, recedere dalla Società con diritto ad una liquidazione determinata secondo le modalità e nelle misure previste dall'articolo 2437-*ter* del codice civile.

16. Non possono essere iscritti nel libro soci coloro ai quali siano trasferite azioni per le quali non sia stata concessa l'autorizzazione ai sensi del presente articolo.

Art. 11

(Morte del socio)

1. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ASSEMBLEA

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci che alla data dell'assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritti di voto e - ove emessi - dei titolari di strumenti finanziari partecipativi aventi diritto di voto nell'assemblea stessa e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 13

(Luogo di convocazione)

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, secondo la legge. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

Art. 14

(Modalità di convocazione, intervento, rappresentanza, svolgimento dei lavori)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio risultante nei libri sociali o al diverso domicilio comunicato per iscritto alla Società.

2. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, comunque riunita, sarà valida, anche in assenza di convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

3. Ogni socio e ogni titolare di strumenti finanziari partecipativi che abbiano diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare in assemblea nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile.

4. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5. È consentita l'espressione del voto per corrispondenza ove così disponga l'avviso di convocazione, che ne determina le modalità.

Art. 15

(Presidenza dell'assemblea)

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di assenza, da altra persona designata dagli intervenuti.



2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori, qualora il presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i soci o i sindaci.
4. Nei casi previsti dalla legge e inoltre quando l'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 16

(Quorum)

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella medesima e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima.

2. Tuttavia, sia in prima sia in seconda convocazione, l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e del direttore generale è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, escluse dal computo le azioni possedute dai soci esclusi dal voto ai sensi dell'articolo 2373, comma 2, del codice civile. L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale può essere esercitata anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

3. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima;
- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima, fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nella medesima per le deliberazioni concernenti:
 - il cambiamento dell'oggetto sociale;
 - la trasformazione della Società;
 - lo scioglimento anticipato;
 - la proroga della Società;
 - la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni di cui all'articolo 2351, comma 2, del codice civile.

AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 17

(Amministrazione della Società)

1. La Società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, soci o non soci. La determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione, così come la sostituzione dell'amministratore unico con un consiglio di amministrazione, spetta all'assemblea ordinaria.

2. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio e, per ogni singolo esercizio e per più esercizi, un compenso in misura fissa a cui potrà aggiungersi un compenso variabile che potrà essere proporzionale anche agli utili di esercizio; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

4. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 18

(Presidenza e deleghe)

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità e con i limiti eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la le-



gittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

3. Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (anche se già nominati presidente o vicepresidente) e/o a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando il numero, la durata e il contenuto della delega nei limiti stabiliti dalla legge. Per la convocazione del comitato esecutivo si applicano le norme previste per il consiglio d'amministrazione. Le deliberazioni del comitato esecutivo vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio d'amministrazione può nominare un direttore generale, determinando i relativi poteri.

4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Art. 19

(Funzionamento)

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'unione Europea o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato, ove nominato, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresa la posta elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio risultante nei libri sociali o al diverso domicilio comunicato per iscritto alla Società.

In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 7 (sette) giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da un membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmen-

te l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. In tal caso, il consiglio si intenderà riunito nel luogo ove sono il presidente ed il segretario della riunione.

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

8. Le modalità di espressione del voto sono decise dal presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo.

Art. 20

(Poteri)

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

2. Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare l'obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui all'articolo 2.6 che precede, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'articolo 2 e con il successivo articolo 28 del presente statuto.

3. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;



- e) la riduzione del capitale sociale per perdite nei casi di cui all'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile;
- f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 21

(Rappresentanza della Società)

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cessazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. Ai vicepresidenti del consiglio di amministrazione, se nominati, competono, disgiuntamente tra loro, i poteri di firma e di rappresentanza sociale attribuiti al presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per la cui prova di fronte ai terzi basterà la firma del vicepresidente che agisce in nome della Società.
3. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferita, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

Art. 22

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea o della decisione dei soci avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Il funzionamento, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge. Il collegio sindacale vigila, in particolare, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, anche in relazione al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 2.6 che precede.
3. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ove sia consentito dalla legge, a meno che l'assemblea deliberi di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione.

BILANCIO E UTILI

Art. 23

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale si chiude il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, nei termini di legge, l'amministratore unico od il consiglio di amministrazione redigono il bilancio sociale corredato dalla documentazione di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Art. 24

(Utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo della quota di legge per la costituzione della riserva legale, salvo diversa delibera assembleare, sono devoluti ai soci in quota parte o in totale come stabilito dalla delibera assembleare. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini, luoghi e modi stabiliti di volta in volta dall'assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

(Scioglimento e liquidazione)

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della Società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

Art. 26


(Foro competente)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società sarà decisa, in via esclusiva, dal Tribunale di Milano.

Art. 27

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata a.r. o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.



2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri sociali, utilizzando all'uopo: a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di componenti di detti organi, o comunque ufficialmente depositati presso la sede della Società.

Art. 28

(Disposizioni sulle società benefit)

1. La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alle società benefit.

2. La Società è amministrata in conformità con quanto previsto al paragrafo 20.2 del presente statuto, in modo da bilanciare l'obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 2.6 che precede.

3. L'importo per iniziative coerenti con gli obiettivi di beneficio comune di cui all'articolo 2.6 del presente statuto dovrà essere utilizzato coerentemente al presente articolo tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva della Società e nella misura in cui, sulla base di valutazioni economiche previsionali, non sia passibile di generare perdite nell'esercizio in corso.

4. La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 2.6. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

5. La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio d'esercizio, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, che verrà effettuata dalla Società sulla base di uno standard di valutazione esterno che soddisfi i requisiti di cui all'allegato 4 alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo,

compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 2.6.

6. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma dovesse essere ritenuta utile dalla stessa.

F.to: Carlo Allorio

-----Federico Cornaggia - sigillo

Copia conforme all'originale in più fogli e relativo inserto, che si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Meda, 15 GIUGNO 2022

